Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 5 maggio 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 686-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1962, n. **194**.

Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la difesa è autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per la durata di anni trenta, la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano, articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe A 1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) e di Linate, già Forlanini (Milano), di classe B 1 dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile (O.A.C.I.), in corso di realizzazione a spese della Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - con sede in Milano.

Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno di proprietà dello Stato.

I Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonchè alla disciplina, mediante apposita convenzione, dei rapporti fra lo Stato e la Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale, per il periodo in cui è abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 21 aprile 1962, n. **195**.

Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1963, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica, contributi in annualità agli enti, cooperative e società, previste dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari entro il limite di impegno di tre miliardi di lire.

Art. 2.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire tre miliardi annui a partire dall'esercizio 1963-64 e fino all'esercizio 1997-98.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO — LA MALFA — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1962, n. 196.

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) per il traffico terminale telefonico Rieti-Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407, di approvazione della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona telefonica;

Considerata l'opportunità che alla Società T.I.M.O. venga riconosciuta la gestione del traffico telefonico terminale tra il distretto di Rieti e quello di Roma alle condizioni di cui alla convenzione principale in data 11 dicembre 1957 ed in armonia con l'assetto delle reti telefoniche stabilito dal piano regolatore telefonico nazionale;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 27 settembre 1960 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) con la quale viene riconosciuta di competenza della Società stessa la gestione del traffico terminale tra il distretto di Rieti e quello di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 84. — VILLA

Repertorio n. 4866

Convenzione aggiuntiva per il servizio telefonico tra il Ministero delle poste e delle telecomunicaizoni e la T.I.M.O. - Società Telefoni Italia Media Orientale.

Vista la convenzione 11 dicembre 1957 approvata con decreto presidenziale 14 dicembre 1957, n. 1407, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la T.I.M.O. - Società Telefoni Italia Media Orientale, registrato a Roma il 23 dicembre 1957, n. 206331/1, vol. 651;

Visti gli articoli 1, 2 e 8 della sopracitata convenzione 11 dicembre 1957 che determinano l'oggetto e la zona di concessione nonchè la competenza del traffico telefonico;

tra

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni rappresentato dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni prof. dott. ing. Albino Antinori, indicato in seguito « Amministrazione »

e

la T.I.M.O. - Società Telefoni Italia Media Orientale, con sede sociale in Bologna, via Goito n. 13, rappresentata dal suo vice presidente avv. Guglielmo Reiss Romoli all'uopo delegato dal Consiglio d'amministrazione della T.I.M.O. in data 26 marzo 1960, in seguito indicata « Società »

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa che precede costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Viene riconosciuto alla Società per la parte di competenza dell'Amministrazione e alle condizioni stabilite dall'art. 52 della convenzione 11 dicembre 1957 in premessa citata, il traffico telefonico terminale tra il distretto di Rieti e quello di Roma.

Art. 3.

Tale traffco dovrà essere svolto secondo le norme di istradamento previste dal piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale.

Art. 4.

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'art. 51 della ripetuta convenzione 11 dicembre 1957, la Società, quale corrispettivo per il riconoscimento di cui al precedente art. 2, corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo nella misura del 4 % da calcolarsi su tutti gli introiti lordi da essa realizzati sul traffico riconosciuto a norma della presente convenzione.

Art. 5.

La presente convenzione aggiuntiva entrerà in vigore il 1° gennaio 1958 ed avrà termine il 31 dicembre 1986 salvo per l'Amministrazione il diritto di riscatto previsto dall'art. 56 della convenzione principale 11 dicembre 1957, più volte citata.

Art. 6.

La presente convenzione essendo stipulata nell'interesse dello Stato sarà esente da ogni tassa di registro.

Roma, addì 27 settembre 1960

p. *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
L'ispettore generale superiore
F.to: Albino ANTINORI

p. *La Società*
Il vice presidente
F.to: Guglielmo REISS ROMOLI

Registrato al n. 5194, addì 21 dicembre 1961, agli Atti privati ed esteri di Roma. Esatte lire: *gratis.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 197.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 52, relativo al corso di laurea in Fisica è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 52. — La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica o quello di maturità scientifica. Possono, inoltre, essere ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. All'atto dell'iscrizione al terzo anno lo studente deve dichiarare quale dei tre indirizzi intende scegliere.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori, comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1) Fisica generale I;
2) Fisica generale II;
3) Analisi matematica I;
4) Analisi matematica II;
5) Geometria I;
6) Meccanica razionale;
7) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8) Esperimentazioni di fisica (biennale).

Si richiederà inoltre alla fine del primo biennio la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica.

I corsi di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II, non devono essere considerati come corsi biennali; essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.

Il corso di Meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri, e in comune con gli allievi matematici.

I corsi 1), 2), 3), 4), 5), 6), sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Potranno iscriversi ai corsi comuni ai tre indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II.

Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) *Corsi comuni ai tre indirizzi*:
1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di Fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica.

L'insegnamento dei « Metodi matematici della fisica » potrà essere sostituito, su deliberazione presa anno per anno dalla Facoltà, con uno dei due seguenti insegnamenti fondamentali del corso di laurea in matematica:

« Istituzioni di Analisi superiore », « Istituzioni di Fisica matematica »;

b) *Corsi per l'indirizzo generale*:
4) Fisica superiore;
5) Fisica teorica;
6), 7) Laboratorio di fisica (biennale);
8) Corso a scelta (I gruppo);
9) Corso a scelta (II gruppo);

c) *Corsi per l'indirizzo didattico*:
4), 5) Complementi di Fisica generale (biennale);
6), 7) Preparazione di esperienze didattiche (biennale);
8) Storia della Fisica;
9) Corso a scelta;

d) *Corsi per l'indirizzo applicativo*:
4), 5) Laboratorio di Fisica (biennale);
6), 7), 8), 9) Corsi a scelta.

I corsi 6), 7), 8), 9) dovranno essere scelti fra gli insegnamenti che verranno stabiliti come curricula anno per anno dalla Facoltà in relazione ai diversi orientamenti (elettronico, nucleare, acustico, ottico, geofisico, biofisico, ecc.) che potrà avere l'indirizzo applicativo, oppure proposti all'approvazione della Facoltà stessa dagli studenti interessati. Ciascun curriculum riguarderà tutti e quattro i predetti corsi e stabilirà le eventuali propedeuticità.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Sono insegnamenti complementari:

I gruppo:
Acustica;
Astrofisica;
Astronomia;
Biofisica;
Biologia generale;
Biologia molecolare;
Chimica fisica;
Chimica biologica;
Chimica organica;
Chimica teorica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Conduzione elettrica nei gas;
Elettrologia;
Elettronica;
Elettronica applicata;
Elettrotecnica;
Epistemologia e metodologia;
Fisica atomica;
Fisica dei reattori;
Fisica dei neutroni;
Fisica del plasma;
Fisica dello stato solido;
Fisica delle particelle elementari;
Fisica nucleare;
Fisica spaziale;
Fisica superiore;
Fisica teorica
Fisica terrestre;
Genetica;
Geochimica;
Geodesia;
Geologia;

Istituzioni di fisica nucleare;
Meccanica analitica;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Metereologia;
Metereologia e oceanografia;
Misure elettriche;
Onde elettromagnetiche;
Ottica;
Ottica elettronica;
Pedagogia;
Radioastronomia;
Radioattività;
Relatività;
Sismologia;
Spettroscopia;
Storia della Fisica;
Tecnica del vuoto;
Teoria delle forze nucleari;
Teoria dell'informazione;
Termodinamica.

II gruppo:
Algebra;
Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Calcolo delle probabilità;
Calcoli numerici e grafici;
Calcolo numerico e programmazione;
Calcolo operativo;
Funzioni speciali;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
Istituzioni di analisi superiore;
Istituzioni di fisica matematica;
Istituzioni di geometria superiore;
Logica matematica;
Matematiche complementari;
Matematiche superiori;
Teoria delle funzioni;
Teoria dei gruppi;
Teoria delle vibrazioni;
Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

Per gli esami dovranno osservarsi le seguenti propedeuticità:

1) L'esame di Analisi matematica I deve precedere quello di Analisi matematica II;

2) Gli esami di Analisi matematica II e di Fisica generale I devono precedere quello di Meccanica razionale;

3) L'esame di Fisica generale I deve precedere quello di Fisica generale II.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali e di quelli a scelta stabiliti per ciascuno indirizzo.

L'esame di laurea consiste:

a) di una prova atta ad accertare la cultura generale del candidato nelle discipline fisiche;

b) di una prova pratica di laboratorio;

c) della compilazione e discussione di un elaborato scritto su di un tema liberamente scelto dal candidato, ma rispondente, in modo essenziale, ai fini della laurea;

d) della esposizione e discussione di una memoria della letteratura scientifica a scelta del candidato, ma su di un argomento differente da quello del tema di cui al punto *c*) precedente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue, il titolo di dottore in Fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 61. — Il comma terzo relativo alle precedenze di iscrizione ed esami per il corso di laurea in Fisica, è soppresso.

Art. 64, dal primo comma relativo alle modalità degli esami di laurea dei vari corsi della Facoltà è depennata la parola « Fisica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 198.

Inclusione dell'abitato di Larino, fra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 92, emesso nell'adunanza del 23 gennaio 1962;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Larino, in provincia di Campobasso, limitatamente alla parte est, ricadente a valle della piazza Duomo fino ad affacciarsi sul vallone della Terra e per tutta la lunghezza della via di Circumvallazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 199.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 140 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione presso la Facoltà di ingegneria, dei seguenti corsi di perfezionamento.

Art. 141. — Sono istituiti presso la Facoltà di ingegneria i seguenti corsi di perfezionamento:

I. — *Corso di perfezionamento in arte mineraria e preparazione dei minerali*, con i seguenti insegnamenti:

1) Arte mineraria I;
2) Arte mineraria II;
3) Impianti minerari;
4) Tecnica dei sondaggi;
5) Preparazione meccanica dei minerali;
6) Flottazione dei minerali;
7) Giacimenti minerari;
8) Estimo, economia e legislazione;

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere inscritti i laureati in ingegneria e su parere conforme della Facoltà esaminato la loro carriera scolastica, i laureati in Scienze naturali e geologiche, in Chimica e in Fisica.

II. — *Corso di perfezionamento in « Ricerca e produzione degli idrocarburi »*, con i seguenti insegnamenti:

1) Geologia degli idrocarburi;
2) Geofisica;
3) Tecnica dei sondaggi;
4) Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi;
5) Idraulica dei mezzi porosi e trasporto degli idrocarburi;
6) Chimica degli idrocarburi;
7) Economia e legislazione;

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere inscritti i laureati in Ingegneria e in Scienze geologiche, e su parere conforme della Facoltà, esaminata la loro carriera scolastica, i laureati in Scienze naturali e in Fisica.

III. — *Corso di perfezionamento in « Preparazione dei minerali e Metallurgia »*:

1) Preparazione meccanica dei minerali e Mineralogia;
2) Flottazione dei minerali;
3) Mineralogia e Microscopia;
4) Analisi chimiche;
5) Chimica fisica metallurgica;
6) Metallurgia I - Siderurgia;
7) Metallurgia II - Dei minerali non ferrosi e di interesse nucleare;
8) Impianti metallurgici;

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere inscritti i laureati in Ingegneria, in Chimica e in Fisica.

Art. 142. — Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi, previa deliberazione del Senato accademico, su proposta della Facoltà di ingegneria, anche coloro i quali siano in possesso di lauree diverse da quelle stabilite nell'articolo precedente.

Art. 143. — I corsi di perfezionamento sono di durata annuale. Per ogni corso il direttore è nominato dal Senato accademico fra i titolari delle materie di insegnamento su proposta del Consiglio della facoltà di ingegneria. Il complesso degli insegnamenti dei corsi può ogni anno, previa deliberazione del Senato accademico, su proposta del Consiglio della facoltà di ingegneria, udito il Consiglio di amministrazione e ove occorre l'Ente o il privato sovventore, essere diversamente distribuito e sviluppato, in rapporto alla esperienza didattica ed alla evoluzione tecnica.

Art. 144. — Gli esami dei corsi di perfezionamento hanno luogo nella sessione estiva ed autunnale e consistono in una unica prova vertente sul gruppo delle materie di insegnamento.

La Commissione di esami è nominata dal rettore dell'Università udito il direttore del corso che ne è il presidente. Essa è costituita da un numero di membri da cinque a undici.

Art. 145. — A coloro che hanno frequentato i corsi e superato l'esame è rilasciato un certificato di studio e di esame.

Art. 146. — Ogni corso di perfezionamento è mantenuto dall'Università con i mezzi assicurati da privati e da Enti sovventori.

Art. 147. — Le tasse e sopratasse dei singoli corsi di perfezionamento sono determinate ogni anno accademico con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della facoltà di ingegneria approvata dal Senato accademico.

Art. 148. — Il rettore dell'Università, su proposta delle autorità accademiche, delibererà entro il mese di giugno quali corsi di perfezionamento siano da effettuare nell'anno accademico successivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1962, n. 200.

Norme sul personale di ruolo dello Stato utilizzato per l'assistenza alla Somalia, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1961, n. 1528.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia;

Vista la legge 29 dicembre 1961, n. 1528, sull'assistenza tecnica pluriennale alla Somalia;

In virtù della delega concessa con l'art. 6 della citata legge 29 dicembre 1961, n. 1528;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale civile dello Stato comandato in Somalia per l'assistenza tecnica ed al personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo richiamato o trattenuto destinato a prestare servizio in Somalia per l'assistenza tecnica compete, a carico dei fondi di bilancio stanziati con la legge 9 marzo 1961, n. 157, e con la legge 29 dicembre 1961, n. 1528, il trattamento previsto dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, sull'ordinamento del personale dello Stato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, in quanto applicabili e salvo quanto stabilito nei successivi articoli.

Art. 2.

La misura delle indennità previste dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, è stabilita nelle Tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, annesse al presente decreto, con le limitazioni indicate nelle Tabelle stesse.

Art. 3.

Gli assegni a carattere fisso e continuativo e le altre competenze eventualmente spettanti in base alle norme vigenti in Italia, di cui all'art. 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, possono, su domanda degli interessati, essere trasferiti in Somalia in valuta locale. Le operazioni di trasferimento sono, peraltro, effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al cambio vigente al giorno dell'operazione. Le indennità di cui al precedente art. 2 vengono corrisposte in valuta locale in base al rapporto di ragguaglio applicato, nel tempo, per gli assegni di sede del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatico consolari in Somalia.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 23. — VILLA

TABELLA *A*

INDENNITA' DI EQUIPAGGIAMENTO

L'indennità di equipaggiamento compete « una tantum » al personale destinato in Somalia nelle seguenti misure lorde:

Personale delle classi 1ª e 2ª della susseguente Tabella *B*	L. 220.000
Personale delle classi 3ª e 4ª della susseguente Tabella *B*	» 175.000
Personale delle classi 5ª e 6ª della susseguente Tabella *B*	» 130.000
Personale delle rimanenti classi della susseguente Tabella *B*	» 90.000

L'indennità di equipaggiamento non spetta al personale che, in base alle leggi vigenti in Italia, ha diritto al vestiario gratuito.

Non si ha diritto ad una nuova indennità di equipaggiamento in caso di destinazione in Somalia prima che siano trascorsi tre anni dalla data del rimpatrio.

TABELLA *B*

INDENNITA' SOMALIA

	Indennità mensile lorda dal 1°-7-1960 Lire	dal 1°-7-1961 Lire
1. Presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Vice avvocati generali dello Stato; Prefetti di 1ª classe; Generali di Corpo d'armata; Professori universitari alla 1ª classe di stipendio; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti	316.000	354.000
2. Magistrati di Cassazione, Consiglieri della Corte di cassazione; Consiglieri di Stato e della Corte dei conti; Sostituti avvocati generali dello Stato; Direttori generali; Generali di divisione; Professori universitari alla 2ª classe di stipendio; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti	283.000	317.000
3. Magistrati di Corte d'appello, Consiglieri di Corte d'appello; Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Vice avvocati dello Stato; Ispettori generali; Generali di brigata; Professori universitari alla 3ª classe di stipendio e Presidi di 1ª categoria alla 2ª classe di stipendio; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti	251.000	281.000
4. Magistrati di tribunale, Giudici ed equiparati con almeno 12 anni di anzianità nella qualifica (1); Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Sostituti avvocati dello Stato; Direttori di divisione; Segretari capi; Colonnelli; Professori universitari alla 4ª classe di stipendio, Presidi di 1ª categoria alla 1ª classe di stipendio e Presidi di 2ª categoria alla 2ª classe di stipendio; Professori di ruolo *A* alla 5ª classe di stipendio; Ispettori scolastici; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti	229.000	257.000

	Indennità mensile lorda dal 1°-7-1960 Lire	dal 1°-7-1961 Lire
5. Magistrati di tribunale, Giudici ed equiparati con almeno 4 anni di anzianità nella qualifica (1); Vice referendari della Corte dei conti e Procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina; Direttori di sezione; Segretari principali; Tenenti colonnelli; Presidi di 2ª categoria alla 1ª classe di stipendio; Direttori didattici; Professori universitari straordinari e professori di ruolo *A* e *B* alla 4ª classe di stipendio; Professori di ruolo *A* alla 3ª classe di stipendio; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti	207.000	232.000
6. Magistrati di tribunale, Giudici ed equiparati con meno di 4 anni di anzianità nella qualifica (1); Vice referendari della Corte dei conti e Procuratori dello Stato; Consiglieri di 1ª classe; Primi segretari; Maggiori; Professori di ruolo *A* alla 2ª classe di stipendio; Professori di ruolo *B* alla 3ª classe di stipendio; Professori di ruolo *C* alla 4ª classe di stipendio; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti	170.000	191.000
7. Magistrati di tribunale, Aggiunti giudiziari; Sostituti procuratori dello Stato; Consiglieri di 2ª classe; Segretari; Capitani; Professori di ruolo *A* alla 1ª classe di stipendio; Professori di ruolo *B* alla 2ª classe di stipendio; Professori di ruolo *C* alla 3ª classe di stipendio; Archivisti capi; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti o superiori	164.000	184.000
8. Magistrati di tribunale; Uditori giudiziari; Tenenti; Consiglieri di 3ª classe; Segretari aggiunti; Professori di ruolo *B* alla 1ª classe di stipendio; Professori di ruolo *C* alla 2ª classe di stipendio; Primi archivisti; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti o superiori	151.000	169.000
9. Sottotenenti; Vice segretari; Professori di ruolo *C* alla 1ª classe di stipendio; Archivisti: qualifiche civili e gradi militari corrispondenti o superiori	142.000	159.000
10. Applicati; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti o superiori	126.000	141.000
11. Applicati aggiunti; Personale delle carriere ausiliarie e degli operai di ruolo; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti o superiori	121.000	136.000
12. Aiutanti di battaglia, Marescialli maggiori	124.000	139.000
13. Marescialli capi, Marescialli ordinari	122.000	137.000
14. Sergenti maggiori, Sergenti	113.000	127.000
15. Graduati e militari di truppa	45.000	51.000

Nel caso di più dipendenti statali facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'indennità viene corrisposta, per intero, al solo membro del nucleo familiare cui l'indennità spetta nella misura maggiore. Agli altri membri l'indennità per essi stabilita viene corrisposta soltanto nella misura di un quarto. Per membri del nucleo familiare s'intendono quelli di cui all'art. 13 della legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive norme modificatrici.

(1) Ai Magistrati di tribunale, Giudici ed equiparati, spetta dal 1° luglio 1961 l'indennità mensile lorda di L. 257.000, qualunque sia l'anzianità nella qualifica, in relazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308.

TABELLA *C*

INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA

L'indennità di disagiata residenza spetta in misura uguale a tutto il personale di cui all'art. 1 del decreto al quale la presente Tabella è allegato nelle misure mensili lorde come appresso indicato:

1ª classe L. 8.750: al personale che presta servizio nei distretti di: Afgoi, Baidoa, Brava, Balad, Bur Acaba, Chisimaio, Dinsor, Gelib, Margerita, Merca, Oddur, Uanle Uen, Villaggio Duca degli Abruzzi;

2ª classe L. 13.125: al personale che presta servizio nei distretti di: Bardera, Belet Uen, Bulo Burti e Itala;

3ª classe L. 17.500: al personale che presta servizio nei distretti di: Afmadù, Alula, Bosaso, Candala, Dusa Mareb, Eil, El Bur, Galcaio, Gardo, Lugh Ferrandi, Obbia, Scusciuban, e nel territorio del Somaliland già sotto protettorato britannico.

L'indennità di disagiata residenza spetta per il periodo di effettiva permanenza nelle località per le quali essa è stabilita.

Al personale militare l'indennità di cui alla presente Tabella spetta soltanto fino al grado non inferiore a quello di Maresciallo o corrispondente.

Nel caso di più dipendenti statali facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'indennità di disagiata residenza viene corrisposta per intero soltanto al capo famiglia, mentre agli altri membri essa viene corrisposta nella misura di un quarto.

Per membri del nucleo familiare si intendono il coniuge, i figli o figliastri celibi, nubili o vedovi, conviventi e minori di età.

TABELLA *D*

INDENNITA' AI MAGISTRATI

Ai Magistrati in servizio in Somalia che, secondo l'ordinamento giudiziario della Repubblica Somala, esercitano le funzioni giudiziarie appresso indicate, competono — per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni stesse — le seguenti indennità mensili lorde:

a) *Indennità per spese di rappresentanza:*

Presidente della Corte di giustizia	L.	43.750
Pubblico Ministero	»	35.000
Presidente di Sezione della Corte di giustizia ed Avvocato erariale; Giudice d'appello	»	18.665
Giudice regionale	»	14.000

b) *Indennità per l'esercizio di funzioni speciali:*

Presidente della Corte di assise di appello	L.	6.585
Presidente della Corte di assise	»	5.665

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della pineta di Milano Marittima sita nel comune di Cervia (Ravenna).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ravenna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 aprile 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della precitata legge la zona della pineta di Milano Marittima nel comune di Cervia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cervia;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo dal comune di Cervia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita per largo tratto e su di una fascia assai profonda da folti pini marittimi e domestici e per il resto da una intensa vegetazione sottobosco, presenta nel suo insieme un aspetto molto singolare e caratteristico, formando un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona della pineta di Milano Marittima, sita nel territorio del comune di Cervia (Ravenna), delimitata, per una parte, dalla parallela alla via Giacomo Matteotti, dalla Chiesa Stella Maris, dal canale immissario della Salina, dallo scolo consorziale Viazza e dalla via Nullo Baldini, e, per l'altra parte, dalla parallela al viale Giacomo Leopardi tangente allo Stadio, dal canale di scarico dell'idrovora della Madonna, dalla Strada comunale Stazzone tangente al Cimitero, dalla strada statale n. 16 Romea, dalla Soc. Terme dal Cas. 91, dalla ferrovia Ferrara-Rimini-Ravenna e infine dal canale immissario della Salina, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna.

La Soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che il comune di Cervia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 aprile 1962

Il Ministro per la pubblica istruzione
Bosco

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
Folchi

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ravenna

Stralcio dal verbale n. 19
della riunione tenutasi in data 24 aprile 1958

(*Omissis*).

I) Imposizione di vincolo alla pineta comunale retrostante il centro balneare di Milano Marittima.

Il presidente riassume i risultati del sopraluogo effettuato dalla Commissione il giorno 23 ottobre 1956 alla pineta in questione: la medesima è costituita da folti pini marittimi e domestici e si estende per largo tratto su di una fascia assai profonda; la vegetazione del sottobosco è assai intensa ed il tutto forma un complesso molto singolare che caratterizza la zona quale elemento di bellezza naturale. Pertanto la Commissione, in considerazione delle qualità constatate in seguito alla visita avvenuta nella data sopra riferita, esprime il parere che tutta la pineta sia degna di tutela e suscettibile di vincolo non solo nella parte più estesa ma anche nelle macchie, che, pur distanti da essa, hanno le stesse caratteristiche e danno unità fisionomica alla zona.

Il presidente prende atto di tale voto e delibera che sia posto formale vincolo alla pineta oggetto di esame.

In ragione di quanto sopra si passa alla definizione dei limiti delle zone da vincolare ed in proposito la Commissione unanime stabilisce:

a) « Pinarella » di proprietà demaniale.

I confini sono così fissati: a est, demanio marittimo, a nord, viale Ca' Neri, a ovest, gruppo di colonie e costruzioni private fino a m. 300 oltre la via Emilia, via Italia e suo prolungamento fino al confine con il comune di Cesenatico ed oltre, a sud, con il confine comune Cesenatico;

b) « Pineta comunale di Milano Marittima, retrostante il centro balneare ».

Un primo tratto è compreso ad est, dalla parallela m. 120 ovest da via Matteotti, a sud, dal canale immissario delle saline, a nord, dalla via Nullo Baldini, ad ovest, dall'Azienda agricola Bassona con confine Viazza.

La parte rimanente, che costituisce il corpo maggiore di pineta da vincolarsi, è delimitato a nord, dal canale immissario delle saline fino alla ferrovia Ferrara-Rimini; a est, dalla parallela al viale Leopardi, tangente alla recinzione ovest del campo sportivo, dal canale consorziale Madonna del Pino fino all'altezza del cimitero, dalla tangente al medesimo fino alla statale n. 16; a sud, dalla statale n. 16; a ovest, dalla ferrovia Ferrara-Rimini fino al casello 91, dalla normale alla linea ferroviaria partente dallo stesso casello fino all'incrocio con la statale n. 16, dalla stessa statale n. 16 (Romea);

c) la Commissione, come è già stato accennato, pone pure il vincolo su altri tratti pinetali e precisamente:

1) quello di proprietà Traveglini a Savio;

2) quello di proprietà Arlea e Savio, a Cervia, con confini ad est il viale Vittorio Veneto, a ovest e a sud il canale Madonna del Pino (proprietà Savelli).

Il soprintendente: Buonomo

(2605)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1962.

Servizio di vigilanza e controllo della produzione e vendita di semi bachi da seta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, sulla produzione ed il commercio del seme-bachi da seta e l'art. 6 del relativo regolamento approvato con legge 8 agosto 1930, n. 1799;

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1924;

Vista la legge 11 febbraio 1958, n. 54, che trasforma la Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno in Stazione agraria sperimentale per le colture erbacee ed arboree e per gli allevamenti zootecnici;

Ritenuta la necessità di dare una disciplina al servizio di vigilanza e di controllo della produzione e vendita di seme-bachi da seta;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza e di controllo, a mezzo di ispezioni, previsto dall'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, sugli stabilimenti di preparazione di seme-bachi da seta, sugli allevamenti da riproduzione

e sulla vendita del seme, è affidato su tutto il territorio della Repubblica alla Stazione bacologica sperimentale di Padova che lo disimpegna, sia direttamente a mezzo del proprio personale tecnico, sia, eccezionalmente, a mezzo di personale degli Ispettorati agrari compartimentali, degli Ispettorati provinciali della agricoltura e di persone di riconosciuta competenza nelle discipline bacologiche.

Art. 2.

Per gli esami microscopici, tendenti all'accertamento previsto dall'art. 12 della legge 28 giugno 1923, della sanità del seme-bachi prelevato in stabilimenti o ditte di confezione seme-bachi, è incaricata la Stazione bacologica sperimentale di Padova.

In caso di contestazione circa le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla predetta Stazione bacologica sperimentale di Padova, il giudizio definitivo ed inappellabile è dato dalla Stazione di entomologia di Firenze.

Roma, addì 18 aprile 1962

Il Ministro: RUMOR

(2602)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia Mediterranea di Assicurazione, con sede in Palermo:

Tariffa n. 6 (2t), relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa n. 6 (2t)S, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al secondo decesso;

Tariffa n. 7, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita, complementare alle forme di tipo misto.

Roma, addì 18 aprile 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2603)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1962.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, ad ampliare i piazzali interni del Magazzino generale dalla stessa esercitato in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1961 e 3 febbraio 1962, con i quali la S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Bologna, via della Beverara n. 14, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la documentata istanza con la quale la suddetta Società chiede di essere autorizzata ad ampliare i piazzali interni del Magazzino generale con uno spazio scoperto della superficie di mq. 20.000 circa, contraddistinto nella relativa planimetria con la lettera « D^1 », situato in confine sul lato N-NE con i preesistenti piazzali;

Visto il parere espresso in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 347, del 1° dicembre 1961;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei progettati lavori di ampliamento, rilasciato dall'Ufficio del genio civile di Bologna in data 23 marzo 1962;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, è autorizzata ad ampliare i piazzali interni del Magazzino generale da essa esercitato in Bologna, via della Beverara n. 14, con lo spazio scoperto recintato della superficie di mq. 20.000 circa situato in confine sul lato N-NE con i preesistenti piazzali, e contraddistinto con la lettera « D^1 » nella planimetria presentata a corredo della istanza di cui alle premesse.

In tale nuovo piazzale possono essere depositati autoveicoli di vario tipo, trattori e macchine agricole allo stato estero, escluse le loro parti di ricambio.

Alle operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1962

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
GASPARI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(2604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2627)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 10 Pubblica istruzione, foglio n. 347, il ricorso straordinario del prof. Vito Francesco Mazza, prodotto il 23 aprile 1955, avverso la decisione definitiva n. 44306 in data 17 novembre 1954, con la quale la Commissione provinciale costituita presso il Provveditorato agli studi di Catania, in accoglimento del ricorso del prof. Giuseppe Garibaldi disponeva la riassunzione in servizio del medesimo presso la scuola di avviamento di Vizzini per l'insegnamento, nell'anno scolastico 1954-55, per 12 ore settimanali, del disegno tecnico, determinando, in conseguenza, la revoca dell'incarico stesso già conferito dal preside della Scuola suddetta al prof. Mazza, è stato dichiarato inammissibile.

(2539)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Salvatore Piccione, nato a Lentini (Siracusa) il 14 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 26 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(2540)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Gareisa »

Con decreto n. 772 del 5 aprile 1962 il signor Vigna Antonio, residente in Roccaforte Mondovì (Cuneo), è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua oligominerale denominata « Gareisa » che sgorga dalla fonte omonima in località San Maurizio nel territorio dei comuni di Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottano (Cuneo).

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di vetro verde della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 16×11 per recipienti da un litro e di cm. 13×9 per i recipienti da mezzo e da un quarto di litro, stampate su fondo verde celeste con al centro un medaglione in bianco in cui è raffigurata l'effige di San Maurizio in rosso e si legge: Roccaforte Mondovì - Sorgente oligominerale - Gareisa (in rosso su fondo marrone chiaro) - delle fonti di San Maurizio (in caratteri bleu). In fondo sono riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro di sinistra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 28 giugno 1960 dal prof. Mario Milone, direttore dell'Istituto di chimica fisica dell'Università di Torino in fondo al riquadro è stampata la frase « addizionata di gas acido carbonico » - Vetri e tappi sterilizzati. Nel riquadro di destra sono trascritte le caratteristiche cliniche studiate dai professori Alessandro Beretta Anguissola, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Torino in data 25 giugno 1960 e dal prof. Carlo Chiaudano dell'Ospedale Maggiore San Giovanni di Torino, in data 24 maggio 1959 ed in fondo è segnato il giudizio di purezza batteriologica dell'acqua formulato in data 16 gennaio 1961 dal prof. Giovanni Gambosu, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Torino.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta, mediante apposita tubazione in acciaio inossidabile della lunghezza di un chilometro circa, dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento e sarà imbottigliata con l'aggiunta di gas acido carbonico. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

La zona di protezione sarà delimitata a nord a m. 100 dalla sorgente, dallo spigolo del contrafforte tra la valle assiale dell'Ellero e quello del rio Giromina, ad est a m. 20, ad ovest a m. 80 lungo il rio Giromina, ed a sud a m. 20 e sarà recinta con apposito reticolato metallico.

(2583)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sette Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1962 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa di lavoro « Lampo - fra caricatori e scaricatori di merci », con sede in Bari, costituita per rogito Vincenzo Stifano, in data 29 marzo 1949, repertorio 5931;

2) Società cooperativa « Edilcap - Bresciana fra impiegati della sede del Consorzio agrario provinciale di Brescia », con sede in Brescia, costituita per rogito Bettoni, in data 11 giugno 1954, repertorio 18907;

3) Società cooperativa « Consumo di Castello di Serle », con sede in Serle (Brescia), costituita per rogito Locatelli, in data 4 agosto 1945;

4) Società cooperativa edilizia « La Solidale fra vigili urbani, reduci e assimilati », con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Salvi, in data 10 marzo 1949, repertorio 2167;

5) Società cooperativa « Italiana spettacoli arte musicale », con sede in Milano, costituita per rogito Gnecchi, in data 3 ottobre 1949, repertorio n. 16125;

6) Società cooperativa edilizia « Fra i dipendenti di ruolo del Monte dei Paschi di Siena - succursale di Perugia », con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri, in data 29 novembre 1954, repertorio 5029;

7) Società cooperativa edilizia « Astra », con sede in Terni, costituita per rogito Moretti, in data 13 gennaio 1956, repertorio 1634.

(2608)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Savona

Con decreto ministeriale del 18 aprile 1962, a seguito delle dimissioni rassegnate dal commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Savona, rag. Luigi Matteucci, è stata disposta, con decorrenza dalla data del decreto stesso, la nomina del dott. Raffaello Compiani a commissario liquidatore dell'Ente medesimo.

(2534)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino

Con decreto ministeriale addì 18 aprile 1962, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino, viene prorogata fino al 30 aprile 1963 e il gr. ufficiale Antonio Aghemo è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo viene, altresì, fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, entro la scadenza del termine come sopra prorogato e nei modi previsti dalla legge, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2555)

Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del « Cavone », con sede in Pavia.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5168, in data 27 aprile 1962, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche agli articoli 42, 43 e 44 dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del « Cavone », con sede in Pavia, deliberate dall'assemblea generale degli utenti nella seduta del 13 gennaio 1962.

(2592)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1962, n. 43953/23255, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marchio Riccardo, nato ad Andria il 1° gennaio 1894, Marchio Guido, nato ad Andria l'8 febbraio 1899 e Marchio Antonietta, nata ad Andria il 1° gennaio 1901 della zona demaniale facente parte del tratturo Barletta-Grumo, tronco rurale di Andria, estesa mq. 2491, riportata in catasto alla particella n. 485 del foglio di mappa n. 32 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 574-*b*.

(2594)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Avviso di rettifica

Rettifica al bollettino n. 16 della 58ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale pubblicato nel Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 31 marzo 1962.

Parte I - Titoli da una cartella:
pagina 9, colonna 1 leggasi: 101464 invece di 101416;
pagina 9, colonna 6 leggasi: 108592 invece di 108529.

Il direttore generale: NUVOLONI

(2633)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 4 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,58	620,62	620,55	620,60	620,605	620,60	620,60	620,60
$ Can.	590,85	575,90	576 —	575,40	573 —	575,37	575,65	575 —	574,75	575 —
Fr. Sv.	142,83	143,20	143,28	143,28	143,20	143 —	143,25	142,95	142,98	143,22
Kr. D.	90,01	89,92	89,93	89,95	90 —	89,97	89,935	89,95	89,98	90 —
Kr. N.	87,04	87 —	87,03	87,05	87 —	87,04	87,05	87,05	87,04	87 —
Kr. Sv.	120,56	120,60	120,60	120,63	120,50	120,62	120,62	120,60	120,64	120,60
Fol.	172,55	172,58	172,52	172,60	172,45	172,48	172,59	172,50	172,48	172,45
Fr. B.	12,46	12,467	12,47	12,4715	12,47	12,48	12,468	12,45	12,46	12,47
Fr Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,655	126,665	126,67	126,66	126,655	126,65	126,66	126,66
Lst.	1745,26	1745,35	1745,50	1745,25	1745,25	1745,32	1745,40	1745,40	1745,35	1745,20
Dm. occ.	155,11	155,24	155,24	155,25	155,22	155,19	155,225	155,15	155,20	155,20
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,05	24,0475	24,05	24,05	24,049	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,78	21,75	21,80	21,78	21,80	21,77	21,75	21,78	21,80	21,78

Media dei titoli del 4 maggio 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,612
1 Dollaro canadese	575,525
1 Franco svizzero	143,265
1 Corona danese	89,942
1 Corona norvegese	87,05
1 Corona svedese	120,625
1 Fiorino olandese	172,595
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1745,325
1 Marco germanico	155,237
1 Scellino austriaco	24,048
1 Escudo port.	21,765

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di centoventi sergenti piloti a ferma volontaria

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di centoventi allievi sergenti piloti a ferma volontaria.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 20° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano e di sergente pilota a ferma volontaria dell'Aeronautica militare ed abbiano una statura non inferiore a 160 cm. ed una acuità visiva non inferiore a 9/10 in un occhio ed a 7/10 nell'altro senza correzione;

d) non abbiano ancora adempiuto gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi piloti dell'Aeronautica militare o dimessi per motivi fisici o per motivi disciplinari dai corsi per allievi graduati dei ruoli servizi, specialisti ed assistenti tecnici dell'Aeronautica militare;

f) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di licenza di scuola media inferiore o di licenza di scuola di avviamento professionale (triennale) o titolo di studio equipollente.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma, la domanda in carta legale da L. 200 (anche in caso di povertà del concorrente) non oltre il 30 giugno 1962.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere la ferma ordinaria di leva di 18 mesi a decorrere dal giorno dell'invio al corso di pilotaggio militare, con rinuncia esplicita a qualsiasi titolo a ferma minore od a congedo anticipato, esistente o che possa sorgere durante la prestazione del servizio militare, impegnandosi inoltre a compiere almeno sei mesi di servizio quale pilota militare presso un reparto di impiego dell'Aeronautica militare col grado di sergente pilota.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dello istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori potranno essere considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti detti titoli ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente aereo club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2) su carta da bollo da L. 100.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro potrà escludere quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso le scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto

al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento della idoneità fisio-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro legale documento di riconoscimento pena la esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti psico-fisiologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo); 55 punti per la seconda categoria (buono); nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria (sufficiente).

2) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per dieci;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 75 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 punto per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti;

c) da 1 a 10 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla Commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abili arruolati » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 300 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai nn. 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi sergenti piloti a ferma volontaria ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di primo aviere.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sergente della Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Gli allievi che durante lo svolgimento del corso siano esonerati per qualsiasi motivo dal pilotaggio e quelli che non superino le prove per il conseguimento del brevetto di pilota militare o che, pur avendole superate, non siano dichiarati idonei al grado di sergente, cessano dalla qualità di allievi piloti e sono tenuti a compiere o completare la ferma di leva nella categoria governo non computandosi utile il tempo trascorso in qualità di allievi piloti.

Art. 10.

Gli allievi sergenti incorporati in base al presente bando hanno l'obbligo di compiere un periodo minimo di 6 mesi in qualità di sergente pilota presso un reparto d'impiego della Aeronautica militare. Tale periodo di permanenza dovrà essere compiuto anche se gli allievi conseguiranno il brevetto di pilota militare dopo il 18° mese dalla incorporazione.

Art. 11.

I sergenti piloti militari compiono con decorrenza dalla data della loro incorporazione la ferma di leva presso i reparti dell'Aeronautica militare.

Il Ministero della difesa-aeronautica ha la facoltà al momento in cui i sergenti piloti militari reclutati in base al presente bando dovrebbero essere congedati, di scegliere tra coloro che abbiano inoltrata domanda, con le modalità e nel numero da stabilire in relazione alle esigenze di servizio, gli elementi che per spiccate qualità militari, fisiche, intellettuali, e per attitudine al volo siano ritenuti maggiormente idonei a proseguire il servizio ai fini dell'ammissione al servizio permanente.

I sergenti reclutati in base al presente bando, con l'invio in congedo illimitato passeranno a far parte della forza in congedo dell'Aeronautica militare e saranno soggetti all'obbligo dell'allenamento ed addestramento periodici secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 12.

Possono essere ammessi in via eccezionale al corso di pilotaggio di cui al presente bando anche i militari di truppa in servizio di leva nell'Aeronautica militare che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) dello art. 2.

I predetti militari stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno inviare le domande direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso di pilotaggio, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai nn. 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda i militari dovranno obbligarsi a rimanere in servizio per un ulteriore periodo pari alla durata della ferma ordinaria di leva, a decorrere dalla data di ammissione al corso, riconoscendo al Ministero la facoltà di aumentare tale ferma come previsto dal precedente art. 10.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 10 aprile 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 200)

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 1º Reparto - 5ª Divisione concorsi — ROMA.

Io sottoscritto .
nato a . (provincia di .
il . . appartenente al Distretto militare
di . abitante a (1) .
provincia di . via . n. .
chiedo di essere ammesso al corso allievi sergenti piloti a ferma volontaria di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 5 maggio 1962.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .,
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso l'Itituto o la Scuola di . nell'anno . .,
di trovarmi nella seguente posizione militare (4) .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a compiere la ferma di mesi 18 a decorrere dal giorno dell'invio al corso di pilotaggio militare, ed a rinunciare a qualsiasi titolo di ammissione a ferma minore di quella ordinaria di leva o ad altro beneficio di riduzione della ferma, che possa comunque sorgere durante la prestazione del servizio. Mi obbligo altresì a compiere un periodo minimo di 6 mesi in qualità di sergente pilota presso un reparto di impiego dell'Aeronautica militare.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) .
2) . .
3) .
ecc.

. . . . lì . . .

Firma . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5) . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari di truppa dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi anche essi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di invio al corso. Coloro che rivestono un grado militare dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il Comando di reparto presso il quale prestano servizio.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

ALLEGATO N. 2

COMUNE DI . . . .

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . . . e questo dì . . . . del mese di . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo sergente pilota a ferma volontaria.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . lì . . . .

Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(2598)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza e a venti posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetti con decreto ministeriale 29 marzo 1961 per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1961, registro n. 18 Finanze, foglio n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1961, n. 176, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, i seguenti due concorsi per esami nei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione finanziaria per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca:

Concorso a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

Concorso a venti posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Republica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico:

Le prove scritte dei sottonotati concorsi, indetti con decreto ministeriale 29 marzo 1961, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, ed in Bolzano, presso l'Intendenza di finanza, nei giorni a fianco di ciascuno indicati, alle ore 8:

Concorso a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza: 24, 25 e 26 maggio 1962.

Concorso a venti posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette: 28, 29 e 30 maggio 1962.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Registro n. 12, foglio n. 201

(2628)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto dell'11 dicembre 1961, n. 3035.Med., con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1961;

Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata con decreto 21 febbraio 1962, n. 635/Med., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 63 del 9 marzo 1962, ha ultimati i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Galli G. Battista	punti	55,601 su 100
2. Bongioni Diego	»	53,607 »
3. Galbusera Domenico	»	53,131 »
4. Del Curto Giuliano	punti	48,622 su 100
5. Carugo Giulio	»	47,081 »
6. Rampazzo Valeriano	»	46,591 »
7. Venuti Vittorio	»	44,855 »
8. Zavattaro Alessandro	»	44,565 »
9. Trabucchi Leone	»	44,477 »
10. Sangalli Edoardo	»	43,613 »
11. Del Frate Francesco	»	43,330 »
12. Zecca Giuseppe	»	42,714 »
13. Zanchi Pietro	»	42,411 »
14. Luchinetti Roberto	»	41,593 »
15. Marini Carlo	»	41,500 »
16. Bonfante Zio	»	40,059 »
17. Ferrara Felice	»	39,609 »
18. Dorsa Giorgio	»	39,090 »
19. Santori Francesco	»	38,188 »
20. Levi Cristoforo	»	37,727 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 16 aprile 1961

Il medico provinciale: PANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Galli dott. G. Battista: Villa di Tirano, condotta comunale;

2) Bongioni dott. Diego: Cosio-Gerola-Rasura-Pedesina, condotta consorziale;

3) Galbusera dott. Domenico: Teglio, 1ª condotta comunale;

4) Del Curto dott. Giuliano: Valdidentro, condotta comunale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 16 aprile 1961

Il medico provinciale: PANE

(2569)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.